

# COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI IN MATERIA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSIZIONE DI TRIBUTI COMUNALI, A NORMA DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, NUMERI 471, 472 E 473, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Approvato e allegato alla deliberazione CC n. 91 del 30/10/1998

Modificato con la deliberazione CC n. 20 del 17/03/2006

## SOMMARIO

ART.1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART.2 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

ART.3 – UFFICI COMPETENTI

ART.4 - RECIDIVA

ART.5 – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

ART.6 - SPROPORZIONE

ART. 7 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI NEL CASO DI INFRAZIONI FORMALI

ART.9 – LIMITE ALLA PRETESA SANZIONATORIA

ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI NEL CASO DI INFRAZIONI SOSTANZIALI

ART.11 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

ART.12 – DECORRENZA E VALIDITÀ

#### ART.1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. Nessuna sanzione amministrativa per la violazione di norme tributarie può essere comminata secondo principi, modalità e procedimenti difformi o in contrasto con le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni, o del presente provvedimento.

#### ART.2 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Il ritardo o l'omissione di versamenti di tributi comunali è punita secondo le regole definite dalle disposizioni degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di lire 200 mila. Il procedimento di irrogazione è quello previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi comunali sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. Per esse non si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

#### ART.3 – UFFICI COMPETENTI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal settore finanziario. All'ufficio è preposto il coordinatore dell'area finanze e contabilità, il quale assume i compiti di funzionario responsabile dei tributi comunali. L'ufficio adegua il suo operato alle disposizioni sul procedimento amministrativo recate dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, e dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti e sui procedimenti amministrativi.

#### ART.4 - RECIDIVA

1. La sanzione è aumentata della metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per la modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

#### ART.5 – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

1. Nel caso di concorso di violazioni e di violazioni continue, per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare si procede secondo i seguenti criteri:

a) nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono

più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del cento per cento, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) nell'ipotesi prevista al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del cento per cento se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del duecento per cento se i periodi di imposta sono più di due.

#### ART.6 - SPROPORZIONE

1. Qualora la sanzione superi il triplo dell'entità del tributo cui la violazione si riferisce, questa è ridotta fino alla concorrenza. La riduzione non può comunque essere inferiore alla metà del minimo.

#### ART. 7 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI<sup>1</sup>

1. L'entità della sanzione applicabile è determinata dalla Giunta comunale per ogni specie di violazione, sulla base dei criteri indicati nei successivi articoli 8, 9 e 10.

2. Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche e sociali.”

#### ART. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI NEL CASO DI INFRAZIONI FORMALI<sup>2</sup>

1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

a) nessuna sanzione per quelle infrazioni formali che non comportano una specifica attività dell'Ufficio per chiarirne la portata, in quanto relative a elementi privi di particolare rilevanza ai fini dell'attività di controllo del Comune, come, a puro titolo esemplificativo, quelle relative al codice fiscale, ai dati anagrafici del contribuente, ecc.;

b) sanzione applicata in misura minima per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'Ufficio una specifica attività per chiarirne la portata; la stessa misura si applica per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta;

c) sanzione applicata in misura intermedia tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 20

<sup>2</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 20

compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

d) sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui alla precedente lettera c) che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.”

#### ART.9 – LIMITE ALLA PRETESA SANZIONATORIA

1. Qualora le sanzioni, oltre al tributo, cui si riferiscono, se posto in contestazione, ed agli eventuali interessi, non superino il limite di ventimila lire, non sono dovute. La disposizione si applica anche in relazione alla misura della sanzione che si determini tenuto conto delle attenuazioni previste agli articoli 13, 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, o da altra norma premiale.

#### ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI NEL CASO DI INFRAZIONI SOSTANZIALI<sup>3</sup>

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

a) sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a 250 euro;

b) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a 250 euro;

c) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a 250 euro;

d) sanzione applicata nell'importo massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a 250 euro.

#### ART.11 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1. Le violazioni di norme impositive dei tributi comunali commesse prima del 1° aprile 1998 sono punite avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

#### ART.12 – DECORRENZA E VALIDITÀ

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle della presente deliberazione.

---

<sup>3</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 20